

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Documento depositato dall'onorevole Ferranti sulla contumacia</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Documento depositato dall'onorevole Ferranti sulla messa alla prova</i>)	51

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A	42
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA)	42
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame testo unificato e rinvio</i>)	43
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona ..	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera	46
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi	46
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	58
AVVERTENZA	46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 10.30.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del pro-

cedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 18 settembre 2012.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver ricordato che il Consiglio d'Europa ha più volte richiamato il Parlamento ed il Governo italiano per l'irragionevole durata dei processi oltre che per il sovraffollamento delle carceri, invita la Commissione ed il Governo a riflettere sulla responsabilità che si assumono nel voler accantonare, attraverso la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019 ovvero lo stralcio del medesimo, la parte relativa alla depenalizzazione, che invece serve proprio a deflazionare sia i processi che, qualora si dovesse procedere ad una depenalizzazione anche nel senso delle proposte di legge da lei presentate ed abbinata al disegno di legge del Governo, dello stesso sovraffollamento delle carceri.

Invita in particolare il Governo, anche in considerazione dei « crono-programmi » ai quali è uso fare riferimento ultimamente il Presidente Monti, a chiarire come intenda intervenire sulla questione della durata e del numero eccessivo dei procedimenti giudiziari pendenti.

Conclude evidenziando alla Commissione la responsabilità che questa si assume anche nei confronti dell'Europa nel momento in cui viene stabilito di cancellare la materia della depenalizzazione dal testo in esame.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO prende atto dell'intervento dell'onorevole Bernardini, riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, presenta dei documenti di lavoro (*vedi allegati 1 e 2*) in merito alle materie della messa alla prova e della contumacia affinché possano servire da spunto in vista della predisposizione di una proposta di testo base. Si tratta in particolare di due articolati che esplicitano in disposizioni direttamente applicative gli interventi da lei svolti nelle precedenti sedute con riferimento a due delle materie oggetto del disegno di legge del Governo. Per quanto attiene alla materia delle pene detentive non carcerarie invita il Governo ad elab-

borare principi di delega maggiormente determinati rispetto a quelli contenuti nell'articolo 5 ovvero a formulare una disciplina direttamente applicativa della materia oggetto di tale articolo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 19 settembre 2012.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Emendamenti C. 4041-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 12 alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 settembre 2012.

Audizione in relazione all'esame del progetto di legge C. 2519-B, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, dell'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Dott. Vincenzo Spadafora, di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO indi del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.**Testo unificato C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola.**
(Parere alla XI Commissione).*(Esame testo unificato e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimersi sul testo unificato delle abbinare proposte C. 2438 Codurelli e C. 5382 Cazzola, recanti la disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Prima di illustrare il testo ritiene opportuno ricordare che l'esame in sede consultiva si limita alle parti di competenza della Commissione, che nel caso in esame si sostanziano nei richiami al codice civile ed a istituti ivi previsti.

Per quanto attiene al testo, questo reca disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, con particolare riferimento ad alcuni aspetti peculiari di tale rapporto, al fine di introdurre nell'ordinamento alcune disposizioni di legge necessarie a garantire il corretto svolgimento del rapporto di collaborazione, evitando incertezze interpretative circa la titolarità del contratto e la giurisdizione competente.

Più in particolare, l'articolo 1 stabilisce che i membri del Parlamento hanno diritto a essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, da collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

L'articolo 2 è diretto a disciplinare il rapporto di lavoro e la normativa applicabile. Si prevede che il rapporto di lavoro in esame ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti e che, in caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile, che disciplina il cosiddetto recesso *ad nutum*. Si

tratta di recesso libero, cioè possibile senza che sia dovuta alcuna giustificazione. In materia di licenziamenti individuali, al di fuori delle situazioni in cui trovano applicazione gli istituti della tutela « reale » e « obbligatoria », permane un'area, ormai residuale, in cui si applica il regime di libera recedibilità. Tale disposizione prevede, in caso di recesso *ad nutum* di uno dei contraenti, il diritto ad un congruo preavviso per l'altro contraente. In mancanza del preavviso, colui che recede è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Attualmente, il regime di libera recedibilità si applica a dirigenti, prestatori di lavoro domestico, sportivi professionisti, lavoratori assunti in prova, lavoratori ultrasessantasettenni. L'applicabilità di tale tipo di recesso al rapporto di lavoro in esame trova giustificazione nella natura strettamente fiduciaria dello stesso, per cui appare corretto il richiamo all'articolo 2118.

Si prevede, inoltre, che, salvo diverso accordo tra le parti, i contratti hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.

Vi è poi un divieto corretto nel contenuto, ma impreciso nella formulazione. Mi riferisco all'ultimo periodo del comma 2, dove si prevede che membri del Parlamento non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente provvedimento con propri parenti o affini entro il secondo grado. Appare evidente che occorre inserire tra i soggetti con i quali non si può instaurare il rapporto di lavoro anche il coniuge del parlamentare, che, secondo quanto stabilito dal Codice Civile, non può essere considerato né parente né affine. Su questo punto si potrebbe prevedere una condizione nel parere. Ritiene che per le medesime ragioni di opportunità che costituiscono la *ratio* del divieto in esame, si dovrebbe estendere questo anche al con-

vivente *more uxorio*, il quale oramai è sempre di più parificato dall'ordinamento al coniuge. Si potrebbe pertanto prevedere una osservazione in tal senso.

Si specifica poi che i rapporti di lavoro in esame non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e che per le relative controversie è competente l'autorità giurisdizionale ordinaria.

L'articolo 3 ha per oggetto la retribuzione dei collaboratori. Si prevede che gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVII legislatura, disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza dei relativi membri del Parlamento nonché l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti delle somme previste a tal fine dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza di Camera e Senato. La responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, non inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero all'equo compenso e nei limiti stabiliti dagli stessi Uffici di Presidenza, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti.

Si prevede inoltre che gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

Vi è poi una norma di chiusura dove si chiarisce che i membri del Parlamento possono avvalersi di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico e che, in tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il testo in esame meriti più di una riflessione, rilevando che sembra presumere un duplice rapporto di lavoro tra il Parlamentare ed il suo collaboratore. In alcuni casi il rapporto sarà di lavoro autonomo ed in altri invece di lavoro subordinato. Ritiene che il testo trasmesso dalla Commissione di merito sia carente proprio su tale punto, non delimitando in maniera chiara e certa i confini tra i due tipi di rapporto di lavoro. Vi è poi la questione delicata della disciplina del recesso che il testo in esame, nel caso di contratto di lavoro subordinato, disciplina attraverso un mero rinvio all'articolo 2118 del codice civile, mentre invece sarebbe necessaria una disciplina legislativa specifica che tenga conto di tutte le peculiarità proprie del rapporto di lavoro tra il Parlamentare ed il suo collaboratore.

Cinzia CAPANO (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Conteno, ritenendo che non sia corretto il richiamo all'articolo 2118 per quanto attiene la disciplina del recesso, che dovrebbe essere disciplinato specificatamente da una normativa il cui contenuto dovrebbe ispirarsi a quella già prevista per le organizzazioni di tendenza.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che il testo non sia sufficientemente chiaro in merito ai diversi tipi di rapporto di lavoro che possono intercorrere tra il parlamentare ed un suo collaboratore e che pertanto possa suscitare dubbi interpretativi la normativa prevista dal testo in merito al suo ambito di applicazione.

Angela NAPOLI (FLpTP) condivide le perplessità espresse dai colleghi finora intervenuti invitando il relatore a tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il mero divieto di instaurazione del rapporto di lavoro tra il parlamentare e il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti e gli affini del medesimo non sia

sufficiente, in quanto potrebbe instaurarsi tale rapporto tra un parlamentare e soggetti che appartengono alle categorie oggetto di divieto con riferimento ad altri parlamentari del medesimo gruppo. Invita pertanto ad inserire nel parere una condizione volta a rendere trasparenti tali tipi di rapporti attraverso una autocertificazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Paolini siano fondate anche con riferimento a deputati appartenenti a gruppi diversi. Per tale ragione osserva che si potrebbe estendere il divieto previsto dal testo in esame a tutti coloro che rientrano nelle categorie oggetto del divieto stesso indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro si instauri nei confronti del deputato con il quale sussiste la relazione oggetto di divieto.

Francesca CILLUFFO (PD) condivide quanto appena dichiarato dal Presidente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che il suo intervento non era volto tanto ad estendere il divieto previsto dal testo in esame, quanto a prevedere delle forme di trasparenza.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritiene che l'estensione del divieto al convivente *more uxorio* debba essere fatto con riferimento agli stessi parametri con i quali viene individuato già oggi il convivente *more uxorio* da parte della Camera per fini amministrativi in merito ad altre questioni.

Donatella FERRANTI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni del presidente in merito a possibili abusi della disciplina in esame, chiede se abbia realmente senso sostituire il divieto previsto dal testo in relazione ai rapporti del parlamentare con i propri parenti ed affini e, secondo la condivisibile proposta del Presidente, il proprio coniuge o convivente *more uxorio*, con un divieto assoluto per tutti coloro che rientrano in queste cate-

gorie che impedisca a costoro di avere un rapporto di lavoro subordinato con altri parlamentari.

Federico PALOMBA, presidente, ritiene che la Commissione si debba soffermare anche sulla parte relativa all'entità minima del compenso, ritenendo che non tenga conto della possibile esigenza del parlamentare di avere diversi rapporti di lavoro con propri collaboratori ciascuno dei quali finalizzato ad una sola e specifica parte del lavoro parlamentare.

Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) ritiene che il testo in esame possa presentare alcune criticità nella parte in cui si prevede che il contratto di lavoro subordinato, che rientra nell'autonomia contrattuale possa essere integrato nel suo contenuto da delibere dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. Invita pertanto la Commissione a soffermarsi su tale questione verificando se la disciplina prevista dal testo in merito sia conforme ai principi costituzionali ed in particolare ai principi sui quali si fonda l'autonomia contrattuale.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 15.40.

5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto nella sezione penale del carcere di Sulmona.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, rileva come dalla risposta emerga il ritardo degli esiti dell'indagine amministrativa disposta, tenuto conto che il detenuto Nicola Grieco, che non risultava soffrire di alcuna patologia, è deceduto improvvisamente per arresto cardiaco il 3 giugno 2012.

5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, sottolinea come nella risposta non si faccia menzione della generale carenza degli stanziamenti per l'ordinaria e straordinaria manutenzione, che concorre a determinare la situazione di grave degrado in cui versano le carceri italiane. Con riferimento al tema della carenza di personale appartenente alla polizia penitenziaria, la risposta risulta inadeguata perché, come in ogni altra risposta alle interrogazioni da lei presentate e riferite ad un elevato numero di carceri, si continua a rispondere che la questione sarà tenuta in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle unità che concluderanno il 165° corso di formazione, mentre è noto che con tale assegnazione non sarà possibile coprire il complessivo fabbisogno di organico.

5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, osserva come la risposta confermi la costante sottovalutazione dello stato di salute dei detenuti da parte dell'amministrazione e l'illogicità dei trasferimenti subiti dal detenuto in questione, affetto da problematiche di tipo psichiatrico. Questi, infatti, nel giro di pochi mesi, da Palmi è stato trasferito prima a Livorno, poi ad Agrigento e quindi posto agli arresti domiciliari

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). (COM(2012)11 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. (COM(2012)10 final).

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci ed abb.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**DOCUMENTO DEPOSITATO DALL'ONOREVOLE FERRANTI
SULLA CONTUMACIA**

ART. 1.

(Modifiche in tema di udienza preliminare).

1. All'articolo 419 del codice di procedura penale, comma 1, le parole « sarà giudicato in contumacia » con le seguenti « si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies ».

2. L'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 420-bis – *(Assenza dell'imputato)*
– 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio [nei due anni precedenti], sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo

essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421 comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostri che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

6. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo ».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-quater. – *(Sospensione del processo per assenza dell'imputato)* – 1.

Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-*bis* e 420-*ter* e fuori dalle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18 comma 1 lettera *b*). Non si applica l'articolo 75 comma 3.

3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili ».

4. L'articolo 420-*quinqüies* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 420-*quinqüies* – (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la

data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato, e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444 ».

ART. 2.

(Disposizioni in tema di dibattimento).

1. La rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'articolo 489 sono sostituiti nel seguente modo:

« 489 – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). – 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisca la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-*bis*, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444 ».

2. Nell'articolo 490 le parole « o contumace » sono soppresse dalla rubrica e dal testo.

3. All'articolo 513 le parole « contumace o » sono soppresse.

4. Nella rubrica e nel comma 1 dell'articolo 520 le parole « contumace o » sono soppresse.

5. Nel comma 3 dell'articolo 548 le parole « all'imputato contumace e » sono soppresse.

ART. 3.

(Disposizioni in tema di impugnazioni e di restituzione in termine).

1. Nel comma 2 lettera *d* dell'articolo 585 le parole « per l'imputato contumace e » sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 603 è abrogato.

3. All'articolo 604 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-*ter* o dell'articolo 420-*quater*, Il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

4. All'articolo 623 comma 1, dopo la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604 commi 1, 4, 5-*bis*, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado ».

5. Dopo l'articolo 625-*bis* è introdotto il seguente: « Articolo 625-*ter* (*Rescissione del giudicato*). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme del-

l'articolo 583 comma 3, entro trenta giorni dal momento della avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489 comma 2 ».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 è sostituito dal seguente:

« 2. L'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato ».

ART. 4.

(Disposizioni in tema di prescrizione del reato).

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 ».

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

**DOCUMENTO DEPOSITATO DALL'ONOREVOLE FERRANTI
SULLA MESSA ALLA PROVA**

ART. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 168-bis. – *(Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato).* – 1. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

2. La messa alla prova comporta la prestazione di un lavoro di pubblica utilità nonché condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato. Può inoltre comportare l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino

le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

ART. 168-ter. – *(Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova).* – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

ART. 168-quater. – *(Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova).* – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

2. Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso

alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta ».

ART. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

TITOLO V-bis

Della sospensione del procedimento con messa alla prova

ART. 464-bis. — *(Sospensione del procedimento con messa alla prova).* — 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Uf-

ficio di esecuzione penale esterna, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità, nonché quelle comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

ART. 464-ter. — *(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).* — 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.

4. Il pubblico ministero in caso di dissenso deve enunciarne le ragioni. In tal caso l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

ART. 464-*quater* (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia) – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Le ulteriori prestazioni non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del primo comma. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588 c. 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75 comma 3.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

ART. 464-*quinquies*. – (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento). – 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

ART. 464-*sexies*. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento).

1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta

di parte, le prove non rinviabili [e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato]

ART. 464-septies. — (*Esito della prova*). — 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'Ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato. E fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

« ART. 657-bis. — (*Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca*). — 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore ».

ART. 3.

(*Introduzione dell'articolo 191-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 191-bis. — (*Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova*). — 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte tra quelle previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di

esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'Ufficio dell'Esecuzione penale sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-*septies* con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia ».

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-07355 Bernardini: Sul decesso di un detenuto
nella sezione penale del carcere di Sulmona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione in discussione, con la quale l'onorevole Bernardini chiede notizie in ordine al decesso del detenuto Nicola Grieco, avvenuto presso l'Istituto Penitenziario di Sulmona il 3 giugno ultimo scorso, si riferisce quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'agente in servizio presso il reparto penale, durante il giro di controllo notturno, insospettito della posizione assunta nel letto dal Grieco e della mancata risposta ai ripetuti richiami che gli venivano rivolti, dava immediatamente l'allarme.

Il medico di turno presente in Istituto accorreva prontamente e trovava «...il paziente disteso in posizione obliqua sul letto,» dando atto che non vi era «nessun segno di attività cardiaca né respiratoria», che il colore del viso era cianotico, la pelle fredda, rilevando, infine, la presenza di un mozzicone di sigaretta e di un bicchiere di

plastica vicino al corpo. Lo stesso sanitario constatava la morte del Grieco alle ore 00,20.

Dall'esame della cartella clinica è emerso che «il detenuto non soffriva di patologie cardiache, non assumeva terapia farmacologica continuativa ma solo saltuariamente terapia antidolorifica».

Il Grieco si trovava da solo in una cella di nove metri quadrati, rispondente ai requisiti di sanità e igiene.

Sull'accaduto, la competente Direzione Generale del D.A.P. ha disposto un'indagine amministrativa – ancora in corso – affidata al Provveditore regionale per l'Abruzzo per appurare le cause, le circostanze e le modalità in cui è avvenuto il decesso.

Lo stesso Provveditore è stato invitato a richiedere all'Autorità Giudiziaria gli esiti dell'esame autoptico disposto sulla salma del Grieco.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07416 Bernardini: Sulle carenze strutturali e di personale nel carcere di Matera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo indicato in discussione l'onorevole interrogante chiede, in particolare, notizie relativamente alla Casa Circondariale di Matera. A tale riguardo, preme evidenziare che è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303, l'assegnazione di 400.000 euro in favore del Provveditorato Regionale di Potenza per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari sulle strutture penitenziarie del distretto e che, nel recentissimo passato, con un notevole impegno economico, sono stati ristrutturati ed adeguati al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 tutti i reparti detentivi del carcere.

Va, altresì, sottolineato che al fine di migliorare le condizioni operative di tutti coloro che prestano servizio all'interno dell'istituto, si è deciso di procedere alla

realizzazione di un fabbricato da adibire ad autorimessa, cucina e mensa per il personale e che i relativi lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2012 sono stati inseriti i lavori di ristrutturazione del reparto osservazione per un importo di 300.000 euro.

Quanto, invece, alla situazione del personale di polizia penitenziaria, si osserva che presso l'Istituto di Matera risultano in servizio 112 unità, a fronte di una previsione organica di 130 unità.

La situazione di carenza di organico del predetto istituto sarà tenuta in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle unità che concluderanno il 165° corso di formazione, il cui termine è previsto per la fine dell'anno.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-07434 Bernardini: Sulle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Palmi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, a fronte delle preoccupazioni da Lei espresse sullo stato di salute del detenuto Vincenzo Roveto e sulle cure prestategli dall'Amministrazione penitenziaria durante il periodo di detenzione nel carcere di Palmi, mi preme evidenziare che le notizie acquisite sono del tutto rassicuranti.

Il Roveto, infatti, fin dal 15 marzo 2012 e ciò sin dal suo ingresso presso l'Istituto di Palmi, è stato preso in carico dall'Area Sanitaria, che ha prontamente riscontrato l'esistenza di problematiche di tipo psichiatrico; tali problematiche hanno, poi, indotto la competente Autorità Giudiziaria a disporre in data 31 marzo 2012, su segnalazione dell'Area sanitaria, l'osservazione psichiatrica del Roveto, ai sensi dell'articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.

Poiché l'unica sezione « osservandi AS » presente sul territorio nazionale risultava all'epoca dei fatti parzialmente chiusa per ristrutturazione, si è provveduto ad individuare una struttura alternativa e l'osservazione del Roveto, previo accordo tra la competente Direzione Generale e l'Autorità Giudiziaria, ha avuto inizio nella sezione osservandi della Casa Circondariale di Livorno, dove il Roveto è stato trasferito in data 30 aprile 2012.

Concluso il periodo di osservazione presso la sezione osservandi di Livorno, il Roveto è stato assegnato, per esigenze di opportunità penitenziaria, alla Casa Circondariale di Agrigento: qui il detenuto è rimasto dal 19 giugno 2012 al 18 agosto 2012, data in cui gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Per quanto riguarda, infine, la patologia tumorale citata in interrogazione, comunico che dall'esame della cartella clinica del Roveto non risulta che lo stesso sia affetto da alcuna recidiva della malattia, che lo ha colpito in passato.

Per completezza di informazione rappresento, altresì, che l'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria verso le condizioni di salute del Roveto è stata massima anche durante la permanenza presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, l'istituto dove il predetto detenuto ha fatto ingresso in data 2 dicembre 2010, in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla Procura della Repubblica DDA di Catanzaro per il reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p. ed altro.

Il Roveto, infatti, nel solo anno 2011, oltre ad usufruire dell'assistenza medica intramuraria, è stato sottoposto a ben oltre 10 visite mediche specialistiche presso strutture ospedaliere esterne.